

Le opzioni del quadro VO per l'agricoltura

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

Impresa agricola: disciplina civilistica e fiscale

Scopri di più

Il **comparto agricolo** fruisce di **regime "speciali"**, sia per quanto riguarda le imposte **dirette** sia per le **indirette**.

A seguito della **riforma** del **regime opzionale** (attuata con il **D.P.R. 442/1997**), ai fini dell'**efficacia** della scelta operata rileva il **comportamento concludente**, come affermato nell'[articolo 1, D.P.R. 442/1997](#), ai sensi del quale:

- *"L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili";*
- *"La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività".*

In senso **conforme** si è espressa, a commento della riforma, anche l'Agenzia delle entrate affermando che *"con la norma in esame viene modificato il tradizionale concetto di opzione. Infatti, mentre la validità dell'opzione veniva finora basata esclusivamente sulla formalità della comunicazione fatta all'ufficio, in base alla nuova disciplina la comunicazione non rileva più ai fini della validità dell'opzione ma la sua omissione comporta riflessi esclusivamente ai fini sanzionatori"* ([circolare n. 209/E/1998](#)).

Ai sensi dell'[articolo 11, comma 1, lettera a\), D.Lgs. 471/1997](#), la **mancata comunicazione** dell'**opzione** (o della revoca) esercitata sulla base del comportamento concludente (fin dall'inizio dell'anno) comporta una **sanzione da 250 a 2.000 euro**.

Si ricorda che, per effetto di quanto previsto dall'[articolo 3, D.P.R. 442/1997](#):

- l'opzione **vincola** il contribuente almeno per un **triennio**;
- **trascorso** il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta **valida** per **ciascun anno** successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Il **quadro VO** della dichiarazione Iva è dedicato alle scelte opzionali.

Nella **sezione 1** devono essere formalizzate le **scelte** relative al **regime Iva**. Come noto, gli [articoli 34](#) e [34-bis, D.P.R. 633/1972](#), prevedono un **regime speciale** per i produttori agricoli che:

- provvedono rispettivamente alla **cessione di prodotti** ricompresi nella Prima parte della Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972 e;
- effettuano **prestazioni di servizi** nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 3, dell'[articolo 2135, cod. civ.](#)

I regimi ivi delineati rappresentano, al rispetto dei requisiti richiesti, il **regime naturale**; tuttavia, il comma 11, dell'[articolo 34, D.P.R. 633/1972](#), nonché il comma 2, dell'[articolo 34-bis, D.P.R. 633/1972](#), consentono di optare per **l'applicazione delle regole ordinarie**.

Il **rigo** dedicato a tali opzioni è il **VO3** che, in realtà, si occupa anche della facoltà per i c.d. **agricoltori in regime di esonero** previsti dal comma 6, dell'[articolo 34, D.P.R. 633/1972](#), di **optare per le regole ordinarie**. Tale rigo interessa sostanzialmente i soggetti che:

- nell'arco dell'anno solare precedente hanno realizzato un **volume di affari non superiore a 7.000 euro** composto per almeno i 2/3 da prodotti che danno diritto all'applicazione del regime speciale;
- sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli **obblighi documentali e contabili**, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.

La successiva **sezione 2** contiene le **opzioni** e le **revoche** agli effetti delle **imposte sui redditi**. Nello specifico, i rigi di interesse per il mondo dell'agricoltura sono rispettivamente:

- **VO22** contenente la scelta del regime da applicare per la tassazione delle **attività** ricomprese nell'[articolo 56-bis, Tuir](#), e quindi:
 - le attività dirette alla **produzione di vegetali** esercitate **oltre il limite** stabilito dall'[articolo 32, comma 2, lettera b\), Tuir](#);
 - le **attività connesse di prodotti non** ricompresi nel **Decreto Mef** previsto dalla lettera c) dell'[articolo 32, Tuir](#);
 - le **prestazioni di servizio**;
 - le attività dirette alla **commercializzazione di piante vive** e prodotti della **floricoltura** acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici;
- **VO23** da compilare a cura delle **società agricole**, di cui all'[articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#).
- **VO24** dedicato alle **società di persone** e alle **Srl**, costituite da **imprenditori agricoli**, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, per le quali è prevista l'opzione per la determinazione del reddito applicando,

all'ammontare dei ricavi, il coefficiente di **redditività** del **25%**;

- **V025** riservato alla scelta per il regime impositivo da applicare, come previsto dall'[articolo 1, comma 423, L. 266/2005](#), alla produzione di **energia da fonte rinnovabile** eccedente i limiti individuati.

Infine, la **sezione 3** contiene le **opzioni** e le **revoche** agli effetti dell'Iva e delle imposte sui **redditi**. Le attività interessate sono rispettivamente l'**agriturismo**, l'**enoturismo** e l'**oleoturismo**.

Come noto, l'[articolo 5, L. 413/1991](#), individua, ai commi 1 e 2, i regimi speciali ai fini dell'imposizione diretta e Iva, da applicare all'attività agrituristica esercitata dagli imprenditori agricoli. Il successivo **comma 3** prevede la possibilità di **poter applicare per le regole ordinarie**; tuttavia, tale scelta vincola il contribuente per entrambe le imposte. Tale regime impositivo si rende applicabile anche alle **attività enoturistiche e oleoturistiche**. In questo caso, i righi interessati sono **V032 V035 e V036**.